

VISTO il DPR 10 marzo 1982, n. 162, "Riordinamento delle scuole dirette ai fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento" e in particolare gli artt. 1 (comma 2, lettera c), 16 e 17, relativi ai corsi di perfezionamento;

VISTO l'art. 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341, "Riforma degli ordinamenti didattici universitari";

VISTO il DM 22 ottobre 2004, n. 270, "Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";

VISTO il Regolamento Didattico di Ateneo, ai sensi del DM 270/04;

VISTO il D.R. n. 808 del 3.08.2011, relativo all'attivazione, presso l'Università degli Studi "G. D'Annunzio" Chieti- Pescara, per l'a.a. 2011/2012, del Corso di Perfezionamento "*La Giustizia Minorile: Minori e Famiglia*";

RILEVATO che all'art. 3 del suddetto decreto rettorale, ai fini della determinazione dei requisiti per l'accesso al predetto corso di perfezionamento, per mero errore materiale sono state erroneamente indicate le classi di riferimento delle "Lauree Triennali (DM 509/1999);

RITENUTO pertanto, di dover procedere alla suddetta rettifica;

D e c r e t a

Art. 1

Per le motivazioni espresse in premessa l'art. 3 del bando relativo al Corso di Perfezionamento "*La Giustizia Minorile: Minori e Famiglia*", emanato con decreto rettorale n. 808 del 3.8.2011, limitatamente all'indicazione delle classi di laurea triennale (DM 509/1999), viene modificato come di seguito indicato:

Art. 3

Sono ammessi al Corso, senza limitazione di età e cittadinanza, coloro che sono in possesso di:

- **Laurea Magistrale (DM 270/2004)**

Servizio Sociale e Politiche Sociali (LM-87), Sociologia e Ricerca Sociale (LM-88), Psicologia (LM-51), Scienze Pedagogiche (LM-85), Giurisprudenza (LMG/01), Teorie della Comunicazione (LM-92),

- **Laurea Specialistica (DM 509/99)**

Programmazione e gestione delle Politiche e dei Servizi Sociali (57/S), Psicologia (58/S), Scienze della Comunicazione Sociale e Istituzionale (67/S), Scienze Pedagogiche (87/S), Sociologia (89/S), Giurisprudenza (22/S),

- **Laurea ordinamento previgente al DM 509/99 (vecchio ordinamento)**

Sociologia, Psicologia, Giurisprudenza, Scienze Politiche, Pedagogia, Lettere e Filosofia e Laureati in Medicina e Chirurgia specializzati o specializzandi in Psicologia, Neuropsichiatria Infantile, Medicina Legale

- **Laurea Triennale (DM 270/2004)**

Servizio Sociale(L-39), Sociologia(L-40), Scienze e Tecniche Psicologiche(L-24), Scienze dell'Educazione e della Formazione (L-19)

Scienze della Comunicazione(L-20)

Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali(L-36)

Scienze dei Servizi Giuridici(L-14)

• **Laurea Triennale (D.M. 509/1999)**

Scienze del Servizio Sociale(CI - 6)

Scienze Sociologiche(CI - 36)

Scienze e Tecniche Psicologiche(CI -34)

Scienze dell'Educazione e della Formazione(CI- 18)

Scienze della Comunicazione(CI -14)

Scienze Politiche(CI -15)

Scienze Giuridiche(CI-31)

Sono ammessi al corso anche coloro che sono in possesso di titoli di studio conseguiti in Università straniere purchè equipollenti.

Sono anche ammessi, in virtù della loro competenza, e della Convenzione stipulata con il Dipartimento per la Giustizia Minorile alcune categorie professionali quali quelle degli Assistenti Sociali, per i quali, ai sensi dell'art. 2 , comma 2, del Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Assistenti Sociali il 24 ottobre 2009, è prescritto l'obbligo di formazione professionale continua sia per l'assistente sociale che per l'assistente sociale specialista, e di altre categorie quali quelle degli Operatori della Polizia di Stato e della Polizia Penitenziaria o di altro Personale che opera all'interno delle strutture della Giustizia Minorile, purchè in possesso di laurea triennale o titoli equipollenti. Può essere ammesso inoltre altro personale degli Enti Locali (comuni, province, ASL) che opera a stretto contatto con l'autorità minorile e delle comunità socio-assistenziali del territorio, purchè in possesso di laurea triennale o titoli equipollenti.

Art. 2

Per tutto quanto non espressamente modificato si conferma quanto previsto dal D.R. n. 808 del 3.08.2011.

Chieti, li **27 SET. 2011**

IL RETTORE

Prof. Franco CUCCURULLO

